

trattato ispirandolo al principio della *parità di trattamento*, cioè della *reciprocità*, o come dicono gl'inglesi del « *fair trade* » in contrapposto a « *free trade* ».

Nei trattati di commercio vengono generalmente inserite le condizioni e le clausole relative alla navigazione ed ai traffici marittimi.

**43. - Trattati di Navigazione.** — Molte volte però, per dare un contenuto organico alla materia relativa a questo particolare traffico, gli Stati preferiscono che questa materia venga trattata separatamente formando speciali trattati che vanno sotto il nome di *Trattati di Navigazione*.

Amnesso da tutti gli Stati, in tesi generale, il *principio di assimilazione di bandiera*, secondo il quale se fra gli Stati esiste una reciprocità, le navi straniere vengono sottoposte allo stesso trattamento delle navi nazionali e cioè non pagano nessun diritto supplementare (quale era ad es. la sopratassa di bandiera che pagavano all'epoca del protezionismo marittimo restrittivo le navi straniere), i trattati di navigazione hanno come scopo principale, quello di garantire la sicurezza e la facilità del traffico marittimo. Comprendono norme circa l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasbordo, il deposito (deposito in franchigia) delle merci. Tali norme contengono delle clausole che

---

scopo iniziale la creazione di sbocchi commerciali permanenti e l'intento di fiaccare la produzione degli Stati importatori, ma fu invece applicato per sorpassare difficili situazioni interne temporanee.

In seguito invece (Germania!) venne applicato come vero metodo di penetrazione commerciale.